



## ACCORDO DI CONTITOLARITA' PER LA GESTIONE DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'UMBRIA E DEL MEDIATORE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL PROCEDIMENTO

### Premesso che:

- l'Organismo di Mediazione della Camera di commercio dell'Umbria (di seguito indicato come "Organismo") – delegato del Titolare – è competente allo svolgimento del procedimento di mediazione civile e commerciale (di cui al D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e al DM 18 ottobre 2010 n. 180), in quanto regolarmente iscritto al n. 68 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione, istituito e tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- la mediazione è l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- il Mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- il Mediatore è individuato dalle parti, ovvero dal Responsabile dell'Organismo, tra quelli inseriti nell'Elenco tenuto dall'Organismo medesimo (di seguito indicato anche come "Mediatore designato");
- la procedura seguita dall'Organismo e che riguarda la mediazione è contenuta nell'apposito Regolamento di Mediazione, adottato dalla Camera di commercio [o dall'Organismo];
- la gestione e lo svolgimento del procedimento di mediazione potrebbero comportare il trattamento, da parte dell'Organismo e del Mediatore, di dati personali, anche di tipo particolare e giudiziario, relativi alle persone fisiche coinvolte nel procedimento medesimo, in qualità di parti della controversia;
- detto trattamento deve rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito indicato come "GDPR") e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy);
- in particolare, il trattamento di dati personali fa capo:
  - a) all'Organismo per i dati personali connessi alla gestione amministrativa del procedimento;
  - b) al Mediatore designato per i dati personali connessi alla attività di assistenza nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia;
  - c) sia all'Organismo che al Mediatore designato per tutti i dati necessari e connessi alla procedura e trattati congiuntamente;
- il trattamento dei dati personali, nell'ambito del procedimento di mediazione, è effettuato, tanto dall'Organismo e che dal Mediatore, nel perseguimento delle medesime finalità di erogazione del servizio di mediazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 28/2010, dal citato Regolamento sulla mediazione, nonché dalla ulteriore normativa applicabile alla mediazione;
- la suddetta situazione qualifica l'Organismo ed il Mediatore designato quali Contitolari del trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, par. 1, del GDPR e secondo quanto indicato nel presente Accordo;
- l'art. 26, par. 1, del GDPR stabilisce che i Contitolari determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR;
- la base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del compito di interesse pubblico attribuito al Titolare ed all'Organismo da questi delegato (ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR), nonché, per il Mediatore designato, dall'esecuzione di un contratto tra l'Organismo ed il Mediatore designato e tra l'Organismo e le parti del procedimento (ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR).



### Tanto premesso,

l'Organismo e il Mediatore designato e iscritto all'Elenco dei mediatori, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, stabiliscono quanto segue.

#### 1. Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo definisce i diritti e gli obblighi dell'Organismo e del Mediatore designato in relazione alle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate congiuntamente per lo svolgimento della procedura di mediazione e la prestazione del relativo servizio.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### 2. Obblighi generali dell'Organismo e del Mediatore designato

L'Organismo e il Mediatore designato prendono atto:

- a) di essere soggetti ai rispettivi obblighi di responsabilizzazione e di protezione per i dati personali conferiti dagli interessati nelle diverse fasi e attività del procedimento di mediazione;
- b) che i dati personali devono essere trattati applicando i principi di cui all'art. 5 del GDPR;
- c) di essere soggetti, inoltre, agli obblighi di riservatezza, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 28/2010.

#### 3. Obblighi specifici dell'Organismo e del Mediatore designato

L'Organismo ed il Mediatore designato, per i trattamenti effettuati nello svolgimento delle fasi della procedura di propria competenza, rispettano i seguenti obblighi:

- a) garantire che i dati raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità al GDPR ed alla normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali;
- b) garantire, in particolar modo, che i dati trattati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento stesso;
- c) non effettuare alcuna attività di profilazione delle parti interessate, né adottare alcun processo decisionale automatizzato, ai sensi dell'art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR.
- d) rispettare, e far rispettare dai propri dipendenti e dai Responsabili del trattamento eventualmente designati, l'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante le diverse fasi del procedimento medesimo previsto dall'art. 9, del D.Lgs. n. 28/2010, ovvero l'obbligo al segreto qualora sia previsto dalla disciplina applicabile. In ogni caso, tranne gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, ovvero necessari all'espletamento della procedura, è fatto divieto di comunicare a terzi i dati personali oggetto del trattamento;
- e) informarsi reciprocamente e tempestivamente circa l'eventuale nomina di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e di qualsiasi modifica, sostituzione e nuova nomina. Detti Responsabili devono, in ogni caso, presentare adeguate garanzie in relazione all'esperienza, alle capacità e alle misure di sicurezza tecnico organizzative e tecnico-informatiche idonee ad assicurare il pieno rispetto delle disposizioni vigenti. Ciascun contitolare verifica e controlla la conformità dei Responsabili dallo stesso nominati.

#### 4. Misure di sicurezza e violazione di dati

L'Organismo ed il Mediatore designato adottano tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali e la loro protezione dal rischio di trattamento illecito, perdita, distruzione o danno accidentale.

A tal fine utilizzano sistemi per la gestione e la conservazione dei dati personali conformi ai requisiti previsti dal GDPR e dalle altre norme vigenti, in particolare ai principi della protezione dei dati personali e, ove applicabile, fin dalla progettazione e della protezione dei dati per impostazione predefinita, attraverso l'utilizzazione di misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate allo stato dell'arte (ad es. server adeguatamente protetti).

L'Organismo ed il Mediatore designato comunicano reciprocamente, nel più breve tempo possibile ed in modo completo, le non conformità che dovessero emergere nel corso del procedimento di mediazione con riguardo al



rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e l'insorgere di eventuali rischi al fine di individuare di comune accordo le misure di protezione e di contenimento necessarie per garantire la sicurezza nella gestione del procedimento.

L'eventuale violazione di dati – e tutte le relative comunicazioni – sono gestite dall'Organismo sulla base della procedura adottata dalla Camera di commercio. A questo fine il Mediatore designato informa l'Organismo della violazione dei dati personali riscontrata senza ritardo e, comunque, entro 36 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

## 5. Conservazione dei dati personali

I dati personali oggetto del trattamento sono conservati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità congiunte ed autonome dei Contitolari, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.

In ogni caso i dati non possono essere conservati per un periodo superiore a 10 anni dal completamento della procedura, decorso il quale devono essere definitivamente cancellati.

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione disciplinati da norme di legge.

## 6. Informative e diritti dell'interessato

Le informazioni di cui agli artt 13 e 14 del GDPR (Informative) vengono rese agli interessati alla procedura di mediazione dall'Organismo, all'atto del deposito della domanda di mediazione o di adesione alla mediazione dell'altra parte.

L'Organismo si impegna a formulare l'informativa in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio chiaro e semplice.

Fermo restando che l'interessato, secondo quanto previsto dall'art. 26, par. 3, del GDPR, può esercitare i propri diritti sia nei confronti dell'Organismo che nei confronti del Mediatore designato, con il presente accordo viene individuato un "punto di contatto" per gli interessati presso l'Organismo.

L'interessato può fare valere i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, secondo quanto indicato nelle rispettive previsioni, con una istanza da presentarsi secondo la procedura definita dalla Camera di commercio.

L'Organismo ed il Mediatore designato si impegnano a comunicare, rispettivamente, le istanze ricevute dagli interessati, raccordandosi per la risposta da fornire, ovvero per la comunicazione circa gli esiti del procedimento finalizzato all'esercizio dei diritti degli interessati, tenuto conto di quanto indicato all'art. 12 del GDPR.

L'Organismo, come "punto di contatto" mette a disposizione degli interessati il contenuto essenziale del presente Accordo, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR. Il contenuto essenziale è costituito dagli artt. 3, 4 e 5 del presente Accordo.

## 7. Responsabilità dell'Organismo e del Mediatore designato

Il presente Accordo non incide sulle responsabilità che gravano sull'Organismo e sul Mediatore designato.